

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6056 del 22/11/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA AGRIENERGY SOC. AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLI', VIA SERACHIEDA, N.1/C E IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ERBOSA, N.25. ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6348 del 21/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **AGRIENERGY SOC. AGRICOLA** - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLÌ, VIA SERACHIEDA, N.1/C E IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ERBOSA, N.25 – **ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che la Società Agricola Agrienergy gestisce in Comune di Ravenna, Via Erbosa, n.25, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da digestione anaerobica di biomasse vegetali e liquami zootecnici con recupero energetico del biogas prodotto) di potenzialità pari a 845 kWe ed è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 561 del 04/09/2007 e smi;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo alla SAC stessa;

VISTA l'istanza presentata alla SAC ARPAE in data 22/03/2017 e acquisita al PGRA 2017/4098 – pratica SinaDoc n. 10158/2017, dalla Ditta **Agrienergy Soc. Agricola** (C.F./P.IVA 03466590407), avente sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda, n.1/C e impianto di produzione energia elettrica da biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali e liquami zootecnici, sito in Comune di Ravenna, Via Erbosa, n.25, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali” - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", entrato in vigore il 16 dicembre 2017;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica SinaDoc n. **10158/2017**, emerge che:

- la Società Agrienergy srl gestisce in Comune di Ravenna, Via Erbosa, n.25, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da digestione anaerobica di biomasse vegetali e liquami zootecnici con recupero energetico del biogas prodotto) e che la Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 561 del 04/09/2007 e smi. La suddetta autorizzazione ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, titolo di competenza comunale non ricompreso nell'Autorizzazione Unica sopracitata, la Società ha provveduto a richiedere il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 22/03/2017 (PGRA 2017/4098);
- l'impianto di che trattasi è assoggettato alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) in ragione del quantitativo di azoto contenuto nel digestato prodotto, superiore alle soglie stabilite dal Regolamento Regionale n. 1/2016 e dal nuovo Regolamento Regionale n.3/2017, pertanto il sopracitato titolo abilitativo è da ricomprendere nell'AUA. A tale proposito, l'ultima comunicazione compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti, è stata presentata alla SAC in data 09/03/2018 ed è contraddistinta dal n. 20556 – modifica n. 7 (PGRA 3239/2018). Nella comunicazione sopracitata viene dichiarata una produzione di azoto annuale pari a 65.752,50 kg contenuto nel digestato tal quale, poi sottoposto a trattamento di separazione. Tutto il digestato prodotto è ceduto a terzi, previo stoccaggio presso l'impianto;

**DATO ATTO che:**

- nel sito di Via Erbosa sono coinsediate e operanti le seguenti aziende:
  - Agrienergy s.r.l. che gestisce un impianto di digestione anaerobica per produzione biogas ed energia elettrica.
  - Euroforaggi s.r.l. che svolge le attività di: essiccazione, stoccaggio e lavorazione foraggio e un impianto digestione anaerobica per produzione biogas ed energia elettrica e che i proprietari delle aree ricomprese nel sito sono la Società Agricola Agrieuropa s.r.l e l'Azienda Agricola Bagioni Giovanni;
  - Con riferimento al sito in oggetto, il Piano di Gestione delle aree impermeabili soggette alla disposizioni della DGR n.286/2005, di cui al provvedimento di presa d'atto della Provincia di Ravenna n. 3383/2014 (cointestato alle società: Agrienergy, Euroforaggi, Agrieuropa e Azienda Agricola Bagioni Giovanni), è soggetto a revisione;
  - Il nuovo Piano di Gestione presentato dalle Società in data 02/11/2018 e acquisito dalla SAC in data 06/11/2018 (PGRA 2018/15284) è, al momento in istruttoria per la valutazione di competenza.

**DATO altresì atto che:**

- l'istanza di AUA oggetto della presente Determinazione Dirigenziale, ricomprende quale titolo abilitativo ambientale lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, per la quale la ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche;
- rispetto alle emissioni in atmosfera, nulla viene modificato. Risulta comunque necessario garantire l'efficienza della torcia anche in condizioni di eventuale assenza di tensione di rete di e-distribuzione;
- si ritiene inoltre di esplicitare nel presente atto, l'obbligo del rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia di requisiti tecnici di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio del digestato e dell'obbligo di comunicazione degli stoccaggi utilizzati;

**RITENUTO che:**

- l'attività di stoccaggio di biomasse e di effluenti zootecnici da utilizzare nel biodigestore può essere fonte di potenziali emissioni maleodoranti per cui, come previsto anche nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del DLgs n.387/2003 e smi con provvedimento di modifica n. 610 del 08/02/2017 al provvedimento n. 561 del 04/09/2007 e smi, la Ditta è tenuta ad effettuare i monitoraggi delle emissioni odorigene nei termini e modi previsti negli atti autorizzativi;

**VISTE in proposito:**

- la DGR 1495/2011 - "Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- Decreto 183/2017 di modifica della parte V del DLgs n.152/2006 e smi e, in particolare, l'art.272-bis in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PGRA 2018/323 del 10/01/2018);

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

**DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **Agrienergy Soc. Agricola** (C.F./P.IVA 03466590407), avente sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda, n.1/C, e impianto di produzione energia elettrica da biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali e liquami zootecnici, sito in Comune di Ravenna, Via Erbosa, n.25, fatti salvi i diritti di terzi;

**2. DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche – S1 - (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna.

**2 a) DI DARE ATTO che le previsioni contenute nell'A.U. vigente n. 561 del 04/09/2007 e smi, inerenti le emissioni in atmosfera si intendono interamente confermate anche nella presente AUA;**

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

**3. DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica del digestato;

3.b) **La Ditta Agrienergy è altresì tenuta al rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia di requisiti tecnici di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio del digestato e dell'obbligo di comunicazione degli stoccaggi utilizzati**;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, ad ARPAE SAC di Ravenna, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato.

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4) **DI DARE ATTO** inoltre:

- *che* il nuovo Piano di Gestione presentato in data 02/11/2018 e acquisito dalla SAC in data 06/11/2018 (PGRA 2018/15284) è un piano trasversale alle diverse attività/imprese insistenti nel sito di Via Erbosa, che dovrà comunque essere valutato e approvato dalla SAC con proprio atto;
  - *che* la SAC di Ravenna, pertanto, si riserva di rivedere ed integrare la presente AUA sulla base delle risultanze del procedimento di revisione/aggiornamento/sostituzione del Piano di gestione delle aree impermeabili soggette alle disposizioni della DGR n. 286/2005, attualmente in corso;
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di adozione e rilascio del presente atto** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 ad ARPAE SAC di Ravenna;
7. **DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica vigente n. 561 del 04/09/2007 e smi, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;**
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta Agrienergy, al Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio e al Servizio Territoriale ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
10. DI DARE ATTO che la Sezione ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Condizioni**

- La Ditta Agrienergy Soc. Agricola srl gestisce un impianto di produzione energia elettrica da biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali e liquami zootecnici, sito in Comune di Ravenna, Via Erbosa, n.25;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al motore alimentato a biogas (E1).

**Limiti di emissione:****PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ALIMENTATO A BIOGAS**

Portata secca	3400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
COT (NMHC)	100	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc

**I limiti sopraindicati sono riferiti alla media oraria e a un tenore di ossigeno al 5% secco.**

La Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione sopraindicati, ai limiti previsti dal Dlgs 183/2017 di modifica alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi, entro le date previste all'art.273-bis comma 14, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili.

**Torcia di emergenza:**

La torcia di emergenza viene utilizzata da entrambi gli impianti di produzione del biogas (Agrienergy e Euroforaggi) ed è dimensionata per termodistruggere la massima quantità' di biogas producibile dai due impianti di digestione anaerobica (**ca. 900 Nm<sup>3</sup>/h**).

La torcia deve essere a bassa emissione di NOx e utilizzata esclusivamente nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto.

La torcia è dotata di dispositivi ridondanti al fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia deve sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, anche in assenza di tensione di rete di e-distribuzione, pertanto dovrà essere prevista la presenza di un gruppo elettrogeno carellato di emergenza collegabile al quadro di rete dell'impianto di Agrienergy. Non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas.

**Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
----------------------------	--

UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C <20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C >20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro

Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Considerato che l'attività della Ditta può essere fonte di emissioni odorigene derivanti da alcune tipologie di biomasse impiegate (effluenti zootecnici, biomasse vegetali, pollina...) sia nella fase di stoccaggio che di movimentazione delle stesse, si prescrive, come già indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi del Dlgs 387/2003, una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene, da

**effettuarsi entro il 31/01/2019.**

5. Gli esiti di tale campagna devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, corredati da una relazione e una planimetria in cui siano evidenziate le fonti di emissioni odorigene individuate e monitorate.
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di fermata dell'impianto;**
  - **i periodi di utilizzo della torcia (n° di accensioni, tempo di accensione, motivazione).**

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

### **Condizioni:**

- La Società Agrienergy gestisce un impianto di produzione energia elettrica alimentato a biogas nell'insediamento di Via Erbosa, n.25, località Campiano;
- Le acque che si generano sono costituite esclusivamente da acque reflue domestiche e recapitano in acque superficiali;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche e i relativi dimensionamenti, risultano conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR 1053/2003 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla delibera sopraccitata, in ragione degli abitanti equivalenti serviti, che risultano essere n.10, in relazione al numero e alla superficie delle camere da letto dell'abitazione del custode e al numero di addetti.

**La tavola "Planimetria rete fognaria – Allegato 2 Tavola 6 – agosto 2008", allegata al parere rilasciato dal Comune di Ravenna (PGRA 2018/323 del 10/01/2018) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**La tavola "Planimetria Generale Rete Fognaria – Allegato 2 Tavola 2 – marzo 2017" in allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA.**

### **Prescrizioni:**

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia, deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto di prelievo deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento di fognatura;
- Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

**Agrieuropa Soc. Agr. S.r.l.**

Via Serachieda 1/C

Loc. Casemurate 47010 Forlì (FC)

C.F. 02573720402

**Soc. Agricola AGRIEUROPA s.r.l.**

LAVORAZIONE E DISTURATAZIONE  
ERBA MEDICA  
Via Serachieda, 1/C - Tel./Fax 0543.729628  
47010 CASEMURATE (FC)  
C.F. e P.IVA-02573720402  
Iscr. 549/1998 Reg. Impr. Forlì-Cesena - REA 279577

**Euroforaggi Soc. Agr. S.r.l.**

Via Serachieda 1/C

Loc. Casemurate 47010 Forlì (FC)

C.F. 03575840404

**EUROFORAGGI**

Soc. Agr. s.r.l.  
Via Serachieda, 1/C  
47010 CASEMURATE - FORLÌ (FC)  
Partita IVA 03575840404  
R.E.A. n° 305537

**NUOVA COSTRUZIONE DI SILOS STOCCAGGIO PELLETS  
ED ESSICATOIO FORAGGIO SCIOLTO DA REALIZZARE  
IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' S. PIETRO IN CAMPIANO  
VIA ERBOSA N. 25/a.**

**PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELLA L. R. n° 31/2002**

COMUNE DI RAVENNA  
Pianificazione Territoriale

075117 1400003

**PLANIMETRIA RETE FOGNARIA**

ALLEGATO:

TAVOLA:

2

6

SCALA:

1:200

NOME FILE

CODICE COMMESSA

BOX ARCHIVIO

DATA PROGETTO:

AGOSTO 2008

PROGETTAZIONE:



**STUDIO ASSOCIATO  
LOMBARDI  
SPAZZOLI  
PAGLIONICO**

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000

Via Copernico n° 99 - 47100 Forlì

Tel. 0543/795.265 Fax. 0543/798.310 - Email: info@studioassociatolombardi.it - www.studioassociatolombardi.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI



**SERVIZIO AMBIENTE**

La presente planimetria costituisce parte integrante

dell'autorizzazione P.G. 16/14/100 rilasciata

il 23/08/07 alla Società **AGRIEUROPA**

per lo scarico delle acque reflue industriali/domestici-

che provengono da **STABILIMENTO SA**

**ABIMONIS S.p.A.**

**Revenna, VIA ERBOSA 25 CAMPIANO**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

ed Arch. Verdi

**D.ssa Angela Vistoli**

23 SET. 2008

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO

REV.

DESCRIZIONE

00

EMISSIONE



REDAZIONE:


APPROVAZIONE:

VERIFICA:


DATA

AGOSTO 2008

**ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LOCA  
UFFICI/SPOGLIATOI**



CAPO SERVIZIO AMBIENTE  
ED AREE VERDI  
D.ssa Angela Vistoli



**PIANTA PIANO T**

Piazzale asfaltato

DILAVAMENTO

VASCA DI DECANTAZIONE PER  
ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

BACINO ACQUE PIAZZALI PULITI -  
S1 = 2.500 mq


BACINO ACQUE PIAZZALI DI DILAVAMENTO  
CONVOGLIATI AL TRATTAMENTO PRESSO  
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA -  
S2 = 2.500 mq

BACINO ACQUE DI DILAVAMENTO -  
S3 = 3.400 + 900 mq


BACINO ACQUE PIAZZALI DI DILAVAMENTO  
CONVOGLIATI AL TRATTAMENTO PRESSO  
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA -  
S4 = 925 mq

BACINO ACQUE PIAZZALI DI MANOVRA AL  
FOSSO INTERPODERALE -  
S5 = 1.300 mq

POZZETTO UFFICIALE DI  
CAMPIONAMENTO  
SCARICO S1




CAPO SERVIZIO AMBIENTE  
ED AREE VERDI  
D.ssa Angela Vistoli



PIANTA PIANO

Piazzale ostafato



PIANTA PIANO F

chiusura nera

2 saponate

DN 200

C SN 4 DN 100

J 4 DN 160

2 SET 200



CARPOSSINI & ASSOCIATI  
 ARCHITETTI  
 D.S.

DILAVAMENTO

VASCA DI DECANTAZIONE PER  
ACQUE REFLEUE DI DILAVAMENTO

BACINO ACQUE PIAZZALI PULITI -  
S 1= 2.500 mq

BACINO ACQUE PIAZZALI DI DILAVAMENTO  
CONVOGLIATI AL TRATTAMENTO PRESSO  
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA -  
S2 = 2.500 mq


BACINO ACQUE DI DILAVAMENTO -  
S3 = 3.400 + 900 mq

BACINO ACQUE PIAZZALI DI DILAVAMENTO  
CONVOGLIATI AL TRATTAMENTO PRESSO  
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA -  
S4 = 925 mq

BACINO ACQUE PIAZZALI DI MANOVRA AL  
FOSSO INTERPODERALE -  
S5 = 1.300 mq

POZZETTO UFFICIALE DI  
CAMPIONAMENTO  
SCARICO S1

CAPO SERVIZIO AMBIENTE  
ED AREE VERDI  
Dopo Aragona Vistodi  
*[Signature]*



**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEL DIGESTATO**  
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

L'impianto sito in comune di Ravenna, via Erbosa n. 25, produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate presso l'impianto.

L'azienda non gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica del digestato ma lo cede interamente a terzi. L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg (contenuto di Azoto nel digestato tal quale prima della separazione pari a 65.752,50 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta).

L'attività di utilizzo agronomico è descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico; l'ultima pervenuta è la n. 20556 (modifica n.7 ).

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare: all'obbligo di comunicazione dell'utilizzazione agronomica, di utilizzo di contenitori di stoccaggio che rispettino i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale e che vanno dichiarati nella comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, nonché alle disposizioni definite dal D.M. 25 febbraio 2016;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**